



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita DiFrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta familiare di concordato minore, depositata nell'interesse dei coniugi
ANZALONE Davide Angelo e COMIS Tiziana;
letta la relazione redatta dal professionista incaricato, avv. Ornella Falzone, e considerate le
conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;
ritenuto che trattasi di proposta formulata ai sensi dell'art. 74 comma 1 CCII;
ritenuto che la proposta appare soddisfare i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII
(la documentazione prescritta risulta allegata alla proposta ovvero inserita all'interno della relazione
particolareggiata);
ritenuto che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;
considerato che i debitori hanno chiesto concedersi le misure protettive di cui all'art. 78 comma 2
lett. d) CCII ed in particolare disporsi la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta
al n. 3/2023 e pendente presso il Tribunale di Caltanissetta;
ritenuto che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo
sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;
dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a
tutti creditori;
assegna ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il
quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di
adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 15.02.2025 e sino alla data dell'udienza;

ordina la trascrizione del decreto, a cura dei proponenti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e la sua pubblicazione presso il registro delle imprese (la documentazione attestante detti adempimenti dovrà essere depositata entro la data dell'udienza);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione esclusivamente sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del giorno 18 marzo 2025;

dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

assegna alle parti e ai professionisti termine sino al giorno 18.03.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 27.01.2025

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

